



Con riferimento agli assegni straordinari del Fondo di solidarietà del credito ordinario e di quello cooperativo, l'approvazione del Decreto Sostegni bis ha – con una specifica norma interpretativa – definitivamente escluso la riliquidazione degli importi a favore delle esodate e degli esodati.

Pertanto, nulla è dovuto su tali somme e l'Agenzia delle Entrate provvederà all'annullamento formale degli avvisi bonari inviati in precedenza e provvederà altresì al rimborso delle somme pagate dalle esodate e dagli esodati che hanno scelto la rateizzazione. Si precisa che per coloro che hanno scelto la rateizzazione degli importi in precedenza richiesti nessuna altra rata in scadenza è dovuta.

L'Agenzia delle Entrate, presumibilmente dal prossimo mese di settembre, avvierà la procedura automatica per l'accredito dei rimborsi direttamente sul conto corrente delle esodate e degli esodati dei quali è già in possesso del codice IBAN.

Coloro che invece non hanno in precedenza comunicato all'Agenzia delle Entrate il proprio codice IBAN dovranno comunicarlo, al più presto, collegandosi a questo indirizzo: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Occorre digitare "Area riservata" ed accedere ad "Entratel/Fisconline". Per l'identificazione si può utilizzare SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Quando si è entrati nell'Area riservata, sulla sinistra dello schermo appare un menù, nel quale occorre seguire il percorso: Servizi Fisconline – Servizi per – Richiedere – Accredito rimborso e altre somme su c/c. L'IBAN comunicato sarà utilizzato dall'Agenzia delle entrate per effettuare i rimborsi.

Infine, per coloro che non hanno comunicato e non comunicheranno il proprio codice IBAN tramite le modalità di cui sopra, potranno comunicare l'IBAN su cui fare accreditare il rimborso delle somme pagate utilizzando il modello allegato, compilato in tutte le sue parti e contenente i dati relativi a un conto corrente intestato al soggetto beneficiario del rimborso, che può essere presentato a un qualsiasi Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate esibendo un documento d'identità in corso di validità.

Roma, 9 agosto 2021

[Scarica il modulo](#)